

r.g. P.U. n. 78-1/2023



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Terza Sezione Civile

Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Elisabetta Bernardel, nel procedimento iscritto al n. P.U. 78-1/2023 per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore depositato da [REDACTED] (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] (●) il [REDACTED] ed ivi residente, alla via [REDACTED] elettivamente domiciliato in Macerata C. (Ce), alla via Mazzini n. 91 presso lo studio dell'avv. Annalisa D'Addio, che lo assiste, ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

[REDACTED] ha depositato in data 31.5.2023 ricorso ex art. 67 e ss. CCII per l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

A seguito delle richieste integrazioni, con decreto del 25.10.2023 questo Giudice ha così provveduto “- dispone che la proposta e il presente decreto siano comunicati, entro trenta giorni a tutti i creditori; - dispone la pubblicazione della proposta e del piano, nonché del presente decreto in apposita area del sito del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, a cura del nominato Organismo di Composizione della Crisi, previo oscuramento dei dati sensibili contenuti nella proposta, nel ricorso e nel presente decreto (origine razziale o etnica, opinioni politiche, convinzioni religiose o filosofiche, appartenenza sindacale, dati genetici e biometrici, salute, vita e orientamento sessuale del ricorrente o dei suoi familiari, nominativi dei figli se minorenni); e che detti dati restino pubblicati esclusivamente per il tempo di durata della procedura, onerando l'OCC di procedere alla loro cancellazione e/o distruzione successivamente alla chiusura od estinzione della procedura; - sospende eventuali procedure esecutive in corso e dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione divenga definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, con l'avvertimento che tale sospensione non opera nei confronti dei titolari dei crediti impignorabili; - avvisa i creditori che, ricevuta la comunicazione di cui al co. 1 dell'art. 70 CCII dovranno comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata e che, in mancanza le successive comunicazioni verranno effettuate mediante deposito in cancelleria; - avvisa i creditori che, nei venti giorni successivi alla comunicazione potranno presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC



indicato nella comunicazione; - onera l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al co. 3 dell'art. 70 CCII, sentito il debitore, di riferire al Giudice e proporre le modifiche al piano ritenute necessarie. Si comunichi con urgenza".

In data 11.12.2023 l'OCC ha depositato la relazione ex art. 70, co. 6 CCII, evidenziando che, in esito alle osservazioni tempestivamente presentate da Compass Banca s.p.a., ha proposto una modifica del piano riducendo le rate a da 78 a 74 per la sua soddisfazione, considerata la riduzione della esposizione debitoria rispetto a quella originariamente prevista.

Con provvedimento del 21.1.2024 questo Giudice, chiamato a verificare la regolarità delle comunicazioni ai creditori e l'ammissibilità del piano, ha evidenziato la non corrispondenza tra gli indirizzi PEC indicati nel piano stesso e quelli a cui erano state eseguite le comunicazioni, come risultanti dalla predetta relazione, e ha sollevato rilievi in ordine alla necessaria postergazione del compenso dello stesso OCC ai sensi dell'art. 71 quarto comma CCII.

In data 31.1.2024 l'OCC, evidenziando di aver tempestivamente provveduto, in data 18.11.2023, alle comunicazioni in favore dei creditori agli indirizzi pec corretti, ha depositato un piano rettificato nella parte in cui ha postergato il credito dell'OCC per l'attività prestata.

Tanto premesso, occorre, in via preliminare esaminare la ricorrenza dei requisiti di ammissibilità della domanda.

Ebbene, ai sensi dell'art. 67 CCII *"il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento"*. La domanda deve inoltre essere corredata dai documenti di cui all'art. 67 co. 2 CCII e, ai sensi dell'art. 68 co. 2, dalla relazione dell'OCC recante analiticamente i contenuti indicati dalla norma. L'OCC deve inoltre provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 68 co. 4 CCII, documentandone l'avvenuta esecuzione. Devono inoltre non ricorrere le c.d. condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII, secondo cui *"il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode"*.

Orbene, si ritiene preliminarmente che ricorrano i requisiti di ammissibilità giuridica, atteso che:

- La parte istante è qualificabile come consumatore ai sensi dell'art. 2 lett. e) CCII in quanto non svolge attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale;
- Il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali in ipotesi di crisi od insolvenza;



- = Non sussistono le condizioni ostative di cui all'art. 69 CCII in quanto il ricorrente non è stato già esdebitato nei cinque anni precedenti alla domanda, non ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte e non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, dal momento che lo stesso ha contratto le obbligazioni a causa del disturbo da gioco d'azzardo patologico (ludopatia);
- = Al ricorso è allegata la documentazione prevista ai sensi dell'art. 68 co. 2 CCII, nonché la relazione dell'OCC, cui deve farsi riferimento anche per la compiuta produzione dei documenti e per l'esposizione del piano oggetto del ricorso. Nella suddetta relazione risultano indicate le cause dell'indebitamento, l'assenza di colpa grave nell'assunzione delle obbligazioni, l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiervi.
- = Sebbene il ricorrente sia titolare di un immobile e di tre autovetture, appare comunque sussistente lo stato di sovraindebitamento. Difatti, a fronte di una esposizione debitoria pari ad € 79.011,65, le spese mensili per il sostentamento del proprio nucleo familiare costituito dall'istante e dalla moglie [REDACTED], [REDACTED] inoccupata, ammontano ad € 1.985,00, rispetto ad un reddito da pensione di € 2.524,00 mensili.

Per quanto poi attiene alla proposta, la stessa prevede una durata di dieci anni mettendo a disposizione la somma complessiva di € 58.172,32, mediante rate mensili di € 539,00 ed il soddisfacimento al 100% dei creditori privilegiati ed al 61% i chirografari.

Sebbene l'OCC non si sia soffermato sull'alternativa liquidatoria, è agevole desumersi la convenienza del piano rispetto alla stessa alla luce del valore complessivo del patrimonio mobiliare ed immobiliare del debitore, costituito da una unità abitativa a destinazione ordinaria, ove risiede con la propria famiglia, categoria catastale [REDACTED], ubicata in [REDACTED], [REDACTED], valore è stato stimato in € 52.000,00, mentre il patrimonio mobiliare è costituito da n. 3 autovetture: 1) Fiat [REDACTED] Tg. [REDACTED] immatricolata nell'anno 1989 con valore di stima e 100,00, 2) Alfa Romeo [REDACTED] immatricolata nell'anno 2002, valore di stima € 500,00; 3) Opel [REDACTED] immatricolata nel 1997 Stimata € 100,00. Si evince chiaramente che la somma offerta nel piano è di fatto equivalente a al valore di stima dei beni, ragionevolmente suscettibile di ulteriori riduzioni tipici delle procedure esecutive.

Si osserva che, con integrazione documentale, l'OCC ha dimostrato di aver effettuato le comunicazioni ai creditori in data 18.11.2023, in conformità a quanto previsto nel decreto di apertura della procedura, e nel termine di cui all'art. 70 co. 3 CCII è pervenuta solo la precisazione del credito da parte di Compass Banca, peraltro favorevole poiché in riduzione rispetto al credito originario.



Ebbene, alla luce delle suesposte condizioni, della assenza di contestazioni in merito alla sua fattibilità e convenienza del piano da parte dei creditori regolarmente informati, questo Giudice non può che esprimere un giudizio favorevole in ordine anche alla fattibilità del piano stesso.

Alla luce delle suddette osservazioni, questo Giudice ritiene sussistere tutte le condizioni per l'omologa del presente piano.

P.Q.M.

Omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da [REDACTED];

dispone

che l'OCC - Gestore della crisi nominato, risolva eventuali difficoltà dovessero insorgere nell'esecuzione dell'accordo vigilando continuativamente sull'esatto adempimento dello stesso e comunicando ai creditori ed al GD eventuali irregolarità;

dispone

che della presente sentenza sia data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del Tribunale, nell'apposita area web dedicata, a cura dell'OCC entro 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento (previo oscuramento dei dati sensibili afferenti a soggetti diversi dal debitore, in particolare i dati anagrafici dei minori ed ogni riferimento a condizioni personali e di salute, dati anagrafici dei familiari conviventi ed ogni riferimento alle relative condizioni personali e di salute);

dispone

che la presente sentenza sia comunicata immediatamente ai creditori ed al Gestore;

dichiara

chiusa la procedura.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione alla parte ricorrente ed al Gestore

Santa Maria Capua Vetere, 28/02/2024

Il Giudice

Dr.ssa Elisabetta Bernardel

